

Una proposta innovativa per la formazione nata dalla collaborazione tra Aifos, Cnai e Cisl

Bilateralità, ruolo di primo piano

Nella sicurezza sul lavoro fondamentali gli organismi paritetici

DI ROCCO VITALE*

Gli operatori della sicurezza sul lavoro hanno «scoperto» i comitati paritetici con la promulgazione del dlgs 626 del 1994. L'articolo 20 di otto righe definiva i compiti degli organismi paritetici specificando al comma 2 che «sono fatti salvi gli organismi bilaterali». Veniva già da allora assunto un principio cardine, ribadito dal dlgs 81/2008, che l'ente bilaterale è sostanzialmente un organismo equivalente all'organismo paritetico.

Differente il nome e le funzioni e la loro costituzione ma l'art. 51 del dlgs 81/2008 riprende tali e quali i concetti del dlgs 828/94 ampliandone le funzioni ed i compiti. Nel caso specifico della formazione l'art. 37 precisa che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici e, questo vale anche per gli enti bilaterali.

L'interesse continuo e costante alla bilateralità è aumentato con il Decreto 81 del 2008 e con il successivo correttivo 106 del 9 aprile 2009 laddove la formazione «dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici».

Il ruolo dell'ente bilaterale, però, non può essere circoscritto o limitato alla sola questione della formazione in quanto, per completezza e correttezza, l'ente bilaterale deve assolvere anche ad altre funzioni.

Cosa sono gli organismi paritetici. Il dlgs 81/08 all'art. 1 nelle definizioni precisa che gli organismi paritetici sono «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». La semplice osservanza della norma chiarisce che

non possono essere costituiti e non hanno diritto a svolgere il ruolo di bilateralità gli pseudo organismi bilaterali che non siano rappresentativi sul piano nazionale.

È bene ricordare come gli enti bilaterali hanno una antica tradizione che affonda la loro radice nella storia del diritto del lavoro. Gli enti devono sviluppare la propria azione sul territorio e, forti dell'esperienza storica e sindacale delle casse di mutuo soccorso, con una serie di funzioni che vanno dall'integrazione del reddito nei periodi di sospensione del lavoro alla formazione ed all'aggiornamento professionale dei lavoratori e degli imprenditori, dall'integrazione di prestazioni economiche spettanti in caso di malattia, maternità all'integrazione di prestazioni sanitarie fino alla concessione di borse di studio, ecc.

L'importanza della bilateralità. Ma soprattutto è stato il dlgs 106/2009 che ha potenziato il ruolo della bilateralità definendo con maggiore completezza rispetto a quanto fatto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compiti e prerogative degli organismi paritetici, il cui ruolo di supporto alle imprese è notevolmente valorizzato con, ad esempio, alle attività di sostegno alle imprese.

Viene inoltre stabilito che, nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la formazione dei preposti (che rivestono un ruolo fondamentale in cantiere) in materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese.

Inoltre, tra le innovazioni introdotte, viene riservato agli organismi paritetici, che siano muniti di struttura con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il compito di verificare la adozione

ed efficace attuazione in aziende dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza rilasciando apposita asseverazione, della quale gli organi di vigilanza tengono conto nella programmazione delle proprie attività di vigilanza.

In questo modo, ha osservato il ministro al lavoro e alle politiche sociali Maurizio Sacconi presentando il nuovo decreto, «sarà possibile pianificare gli accessi ispettivi innanzitutto in aziende ove il «controllo sociale» della bilateralità non abbia operato».

La collaborazione con gli organismi paritetici. Come già richiamato la norma della «collaborazione» non è chiara e definita. In effetti potrebbero essere proprio gli organismi bilaterali a definire meglio come svolgere tale collaborazione. In realtà ciò non avviene per una serie di motivi dovuti alla frammentarietà degli enti, alla loro differente presenza sul territorio fino alle attività stesse dell'ente. Alcuni enti paritetici svolgono molta attività di formazione e quindi, di fatto, non hanno alcun interesse a sviluppare la collaborazione con altri enti che svolgono i medesimi corsi.

Recentemente è intervenuto il ministro del lavoro con chiarimento circa l'obbligo di formare i lavoratori e i loro rappresentanti in collaborazione con gli organismi paritetici. Il legislatore, scrive in relazione al quesito proposto al ministero, utilizza la formula «collaborazione» lasciando verosimilmente intendere che il datore di lavoro possa avvalersi dell'apporto di organismi specializzati in azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

Questi ultimi sono rappresentati, nella fattispecie, dagli organismi paritetici che devono essere presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro e che abbiano i requisiti di legge

(rappresentatività sul piano nazionale) e che assolvono una funzione di orientamento e promozione in ordine alla formazione e il cui parere non risulta essere vincolante in relazione allo svolgimento della formazione stessa che rimane, pertanto, valida anche in sua assenza.

Del resto si sottolinea come nell'ambito del dlgs n. 81/2008 non è comminata alcuna sanzione per la formazione dei Rls realizzata senza avvalersi della collaborazione degli organismi paritetici.

Pertanto, conclude la nota del ministero, si ritiene opportuno evidenziare che il comma 12 dell'art. 37, nella sua formulazione, imponga unicamente un obbligo di collaborazione che, ragionevolmente, può intendersi ottemperato previa necessaria informazione all'organismo paritetico, che sia in possesso dei requisiti sopra citati.

Una proposta innovativa per la formazione tra Aifos, Cnai e Cisl. «La formazione dei rappresentanti dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici...» come è previsto dall'art. 37 del dlgs 81/08. Norma che sottolinea il ruolo importante della bilateralità ma che, spesso, rischia di essere un semplice adempimento amministrativo, non trovando concreta applicazione a livello territoriale. Spesso la collaborazione si traduce in un semplice invio del programma standard di corso al quale non segue nessuna risposta. L'Enboa, Ente bilaterale delle organizzazioni autonome, avanza una proposta innovativa sia nel metodo e sia nel merito.

Il progetto predisposto dall'Aifos è stato oggetto di analisi, studio e riflessioni tra il Cnai e la Cisl che unitamente ne hanno condiviso il sistema e sottoposto all'ente bilaterale che ne ha adottato il progetto proponendolo quale modello alle strutture bilaterali regionali.

Per la prima volta un ente bilaterale è soggetto attivo nel proporre i modelli formativi dei corsi per Rls. Invece di aspettare le note con i programmi, che sono tutti uguali, l'ente mette a disposizione un nuovo e innovativo modello di corso la cui applicazione comporta di fatto la collaborazione con l'ente bilaterale avendone adottato il programma.

Il tema verrà discusso in occasione di Expositivamente, la Fiera della cultura della sicurezza che si svolgerà a Brescia nell'ambito di un apposito workshop (iscriversi direttamente dal sito www.expositivamente.it) il 27 maggio 2010 presso la Fiera di Brescia. Interverranno Orazio Di Renzo, presidente Cnai, Francesco Naviglio, segretario generale Aifos, e Fulvio De Gregorio, segretario confederale Cisl.

Il progetto dell'Enboa, sviluppato con la collaborazione dell'Aifos, prevede una formazione interattiva con momenti di formazione in azienda, e anche di utilizzo della Formazione a distanza, che consente di valorizzare l'esperienza dei lavoratori in una prospettiva della formazione efficace e reale e non solo quale mero adempimento formale della norma.

* presidente Aifos

— © Riproduzione riservata —

Pagina a cura di Cnai - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori

Sede Nazionale Viale Abruzzo 225 - 66013 - CHIETI

Tel. 0871.540093 - Fax 0871.571538

Web: www.cnai.it E-mail: cnai@cnai.it



C.A.F. CNAI
CENTRO ASSISTENZA FISCALE

Sede Nazionale: viale Abruzzo, 225 - Chieti
Tel. 0871.540093/540063 - Fax 0871.571538/572077
www.cnai.it - email: cafcnai@cnai.it

Siamo a disposizione dei lavoratori e pensionati per svolgere servizio di assistenza e compilazione dei modelli

- ✓ ISE
- ✓ RED
- ✓ BONUS
- ✓ MOD. 730
- ✓ ISEU
- ✓ ICI
- ✓ DETRAZIONI

